

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riservata nella causa iscritta al n. xxxx/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente

TRA

P(omissis); rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

- ATTORE -

BANCA S.P.A. già **Banca Coop**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. to (omissis);

- CONVENUTO -

Sulle seguenti

CONCLUSIONI.

Per l'attore: a) dichiarare illegittima ed arbitraria l'iscrizione e/o segnalazione effettuata presso CAI dalla **Banca** ora **Banca spa**; b) condannarsi conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'istante per la illegittima segnalazione che si quantificano in euro 50.000,00, oltre interessi legali dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo Giudicante; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Per il convenuto: a) preliminarmente salvo gravame, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed ex L. 98/13 di conversione con modifiche del D.L. 69/13 e subordinatamente per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex L. 162/14 di conversione con modifiche del D.L. 132/14; b) subordinatamente salvo gravame, rigettare la domanda perché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 c.p.c., per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2947 c.c. per essere stato il conto corrente, sul quale gli assegni sono stati emessi a dicembre 2010 e a febbraio 2011, estinto in data 27.6.12; d) rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; e) con condanna dell'incauto attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre magg. ex art. 15, IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. P(omissis) conveniva in giudizio la **Banca spa**, già Banca della Campania spa, al fine di sentirla condannare a dichiarare illegittima e arbitraria l'iscrizione e/o segnalazione effettuata presso CAI dalla predetta Banca e al conseguente risarcimento dei danni.

Con tale atto di citazione, l'attore deduceva di essere il legale rappresentante della società "E(omissis)" con sede in (omissis), titolare di un conto corrente tenuto presso l'Istituto di Credito **Banca**, filiale di (omissis); che all'istante veniva conferita, dalla società E(omissis), apposita delega ad effettuare operazioni sui conti correnti. L'attore evidenziava che, in data 09/09/2015, recatosi presso altro Istituto di Credito e precisamente la Banca (omissis), veniva a conoscenza che gli era stata revocata ogni delega ad effettuare operazioni su conto corrente in quanto risultava una segnalazione presso CAI effettuata dalla Banca della Campania. L'attore sottolineava che tali segnalazioni riguardavano l'assegno n. xxxx con segnalazione del 10/06/2015 e l'assegno n. xxxx con segnalazione del 20/04/2015 e che tali titoli non erano mai stati da lui emessi sul conto corrente tenuto presso la **Banca**.

Con comparso di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva la **Banca spa**, la quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ovvero in subordine della negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di cui all'atto di citazione è improcedibile.

Occorre osservare che, con provvedimento del 05/03/2018, veniva assegnato termine di 30 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, termine, peraltro, gravante in capo ad entrambe le parti, che pertanto erano tenute ad attivarsi.

Tale procedimento non è stato promosso, né sussistono i presupposti per la valida concessione di un nuovo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.

In proposito, giova precisare che, pur volendo ritenere il termine assegnato per l'esperimento della conciliazione di natura ordinatoria, agli atti non risulta allegata alcuna tempestiva richiesta di proroga, sicché il decorso del termine, in difetto di tale richiesta, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedendo la concessione di un nuovo termine (Cass., sentenza n. 1064 del 2005; Cass., sentenza n. 4448 del 2013).

In conclusione, non risulta promosso, nel termine prestabilito, il tentativo di mediazione. Ne consegue che, avendo ad oggetto il presente giudizio azione di risarcimento in relazione all'esercizio dell'attività bancaria, l'omessa presentazione della domanda di mediazione comporta inevitabilmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda. Per quanto attiene alle spese, tenuto conto dei contrasti interpretativi esistenti in materia, il giudice ritiene sussistenti le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:

- a) Dichiarare l'improcedibilità della domanda;
- b) compensa integralmente le spese di giudizio.

Nocera Inferiore, 15.05.2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riservata nella causa iscritta al n. xxxx/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente

TRA

P(omissis); rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

- ATTORE -

BANCA S.P.A. già **Banca Coop**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. to (omissis);

- CONVENUTO -

Sulle seguenti

CONCLUSIONI.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

MEDIAZIONE: il decorso del termine ordinatorio può determinare gli stessi effetti preclusivi di quelli perentori

Per l'attore: a) dichiarare illegittima ed arbitraria l'iscrizione e/o segnalazione effettuata presso CAI dalla **Banca** ora **Banca spa**; b) condannarsi conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'istante per la illegittima segnalazione che si quantificano in euro 50.000,00, oltre interessi legali dal di del fatto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo Giudicante; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Per il convenuto: a) preliminarmente salvo gravame, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed ex L. 98/13 di conversione con modifiche del D.L. 69/13 e subordinatamente per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex L. 162/14 di conversione con modifiche del D.L. 132/14; b) subordinatamente salvo gravame, rigettare la domanda perché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 c.p.c., per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2947 c.c. per essere stato il conto corrente, sul quale gli assegni sono stati emessi a dicembre 2010 e a febbraio 2011, estinto in data 27.6.12; d) rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; e) con condanna dell'incauto attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre magg. ex art. 15, IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. P(omissis) conveniva in giudizio la **Banca spa**, già Banca della Campania spa, al fine di sentirla condannare a dichiarare illegittima e arbitraria l'iscrizione e/o segnalazione effettuata presso CAI dalla predetta Banca e al conseguente risarcimento dei danni.

Con tale atto di citazione, l'attore deduceva di essere il legale rappresentante della società "E(omissis)" con sede in (omissis), titolare di un conto corrente tenuto presso l'Istituto di Credito **Banca**, filiale di (omissis); che all'istante veniva conferita, dalla società E(omissis), apposita delega ad effettuare operazioni sui conti correnti. L'attore evidenziava che, in data 09/09/2015, recatosi presso altro Istituto di Credito e precisamente la Banca (omissis), veniva a conoscenza che gli era stata revocata ogni delega ad effettuare operazioni su conto corrente in quanto risultava una segnalazione presso CAI effettuata dalla Banca della Campania. L'attore sottolineava che tali segnalazioni riguardavano l'assegno n. xxxx con segnalazione del 10/06/2015 e l'assegno n. xxxx con segnalazione del 20/04/2015 e che tali titoli non erano mai stati da lui emessi sul conto corrente tenuto presso la **Banca**.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva la **Banca spa**, la quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ovvero in subordine della negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di cui all'atto di citazione è improcedibile.

Occorre osservare che, con provvedimento del 05/03/2018, veniva assegnato termine di 30 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, termine, peraltro, gravante in capo ad entrambe le parti, che pertanto erano tenute ad attivarsi.

Tale procedimento non è stato promosso, né sussistono i presupposti per la valida concessione di un nuovo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.

In proposito, giova precisare che, pur volendo ritenere il termine assegnato per l'esperimento della conciliazione di natura ordinatoria, agli atti non risulta allegata alcuna tempestiva richiesta di proroga, sicché il decorso del termine, in difetto di tale richiesta, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedendo la concessione di un nuovo termine (Cass., sentenza n. 1064 del 2005; Cass., sentenza n. 4448 del 2013).

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Maria Troisi, n. 1070, del 22/05/2023

In conclusione, non risulta promosso, nel termine prestabilito, il tentativo di mediazione. Ne consegue che, avendo ad oggetto il presente giudizio azione di risarcimento in relazione all'esercizio dell'attività bancaria, l'omessa presentazione della domanda di mediazione comporta inevitabilmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda. Per quanto attiene alle spese, tenuto conto dei contrasti interpretativi esistenti in materia, il giudice ritiene sussistenti le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:

- a) Dichiarare l'improcedibilità della domanda;
- b) compensa integralmente le spese di giudizio.

Nocera Inferiore, 15.05.2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi

EX PARTE